

## AVVISO ALLE IMPRESE E CONSULENTI DURC-DOL

Si evidenzia che sono già state pubblicate sul ns. sito web le indicazioni pervenute dalla CNCE in base agli accordi nazionali in materia in ordine <regolarità contributiva BNI> ed agli effetti sulla disciplina di rilascio e validità DURC-DOL della normativa emergenziale COVID 19 (da ultimo Com. CNCE 715 e 722 del 2020).

Ad ogni buon fine qui se ne sintetizzano i contenuti:

1. le Imprese iscritte in Cassa edile sono rimaste obbligate all'osservanza degli obblighi contrattuali di denuncia mensile della manodopera occupata, pena segnalazione a BNI di irregolarità;
2. per le sole competenze febbraio e marzo 2020 l'obbligo di effettuare i relativi versamenti è stato differito al 31/5/2020;
3. è previsto che per i debiti relativi a dette mensilità possa essere concessa, previa apposita istanza dell'Impresa, la rateizzazione per un massimo di 4 rate senza sanzioni, né interessi, ma secondo le regole che presidiano alle rateizzazioni (v. delibera Comitato bilateralità 2/2015 – art. 7). Tali rateazioni (mere dilazioni di pagamento) possono essere concesse dalla Cassa, a partire dal mese di giugno 2020;
4. le Imprese che non versino entro il 31/5/2020 il saldo dovuto di cui al punto 2) ovvero ne chiedano il rateizzo come previsto al punto 3) incorreranno nella segnalazione alla BNI come non regolari;
5. Si ricorda inoltre che le scadenze relative ai ratei delle rateizzazioni precedentemente concesse ed in essere che cadano nei mesi di febbraio e marzo 2020 sono state prorogate al 31 maggio 2020;
6. i DURC-DOL con scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15/06/2020 (\*).

**SI INVITANO IMPRESE E LORO CONSULENTI AD ATTENERSI RICOROSAMENTE A TALI INDICAZIONI, DECLINANDO IL NS. ENTE RESPONSABILITA' PER LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI NORMATIVE.**

Napoli, 25/05/2020

Il Direttore  
Avv. Michele Giurazza

(\*)RIFERIMENTO NORMATIVO: L'art. 81<sup>1</sup>, primo comma, del decreto sancisce: "1. All'art. 103, comma 2, primo periodo<sup>2</sup>, del decreto legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: *“ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”* .